

# **Service 24 Ambiente s.r.l.**



**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
ai sensi del D. Lgs. 231/2001**

**REVISIONE DEL FEBBRAIO 2018**



# INDICE

Pag.

Definizioni.....	5
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante .....	6
2. Novità legislative rilevanti ai fini dell'aggiornamento del Modello .....	9
2.1 Reati non previsti nel Modello adottato dalla Società.....	9
2.2 Reati previsti nel Modello che hanno subito modifiche legislative.....	21
3. Le linee guida .....	25
4. Il Modello .....	26
4.1 La Costruzione del Modello .....	26
4.2 La funzione del Modello.....	27
4.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello .....	27
4.4 L'adozione del Modelloe successive modifiche .....	29
4.5 Il Codice Etico e la sua correlazione col Modello .....	29
5. Organizzazione e struttura aziendale .....	31
5.1 Organi Societari e funzioni aziendali .....	31
5.2 Definizione di responsabilità, unità organizzative .....	31
5.3 Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa .....	32
5.4 Caratteristiche del sistema di controllo interno .....	35
6. Sistema di gestione dei flussi finanziari .....	36
Premessa .....	36
6.1 Principi generali .....	36
6.2 La gestione commerciale .....	37
6.2.1 Il ciclo passivo .....	37
6.2.2 Il ciclo attivo .....	38
6.2.3 La gestione commerciale .....	38
6.3 Il processo di programmazione e controllo .....	39
6.4 La gestione dei crediti/clienti .....	39
6.5 Tesoreria e contabilità .....	40
6.6 Iter formativo del progetto di bilancio .....	41
Allegato 1. Modello di comunicazione all'Organismo di Vigilanza .....	42



## Definizioni

- “CCNL”: contratto applicato da Service 24 Ambiente s.r.l. con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale;
- “Compliance Officer” o “CO”: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Service 24 Ambiente s.r.l. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale;
- “Dipendenti”: tutti i dipendenti (compresi i dirigenti) di Service 24 Ambiente s.r.l. ;
- “D.Lgs. 231/2001”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- “Linee Guida”: le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001, comprendive delle disposizioni emanate da A.N.A.C. e Guardia di Finanza;
- “Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;
- “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, di lobby tecnico-politica o societaria;
- “Organi Sociali”: i membri dell’organo amministrativo di Service 24 Ambiente s.r.l.;
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “Partner”: controparti contrattuali di Service 24 Ambiente s.r.l., quali ad esempio le società di servizio, agenti, partner, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (collaborazione anche occasionale, società, associazione temporanea d’impresa, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili;
- “Processi Sensibili”: attività di Service 24 Ambiente s.r.l. nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- “Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001;

## 1. Il D. Lgs. 231/2001 e la normativa rilevante

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 individua i soggetti destinatari della norma, in osservanza di quanto disposto nella legge-delega, il cui comma 1 dell'art. 11.

Il medesimo articolo inoltre, nel comma 2, specifica che *“per persone giuridiche si intendono gli enti forniti di personalità giuridica eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri”*. Il legislatore, pertanto, dal combinarsi di queste due disposizioni ha ritenuto di dover applicare la responsabilità amministrativa sia agli enti a soggettività privata, sia a quelli a soggettività pubblica. Il D.Lgs. 231/2001, art. 1, pertanto, esclude espressamente la sua applicazione *“allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”*. Sono compresi invece nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 gli enti a soggettività pubblica ma privi di pubblici poteri ed i cosiddetti enti pubblici economici.

Gli artt. 5, 6, 7 ed 8 del D.Lgs. 231/2001 determinano i casi di responsabilità dell'ente.

Ai fini dell'individuazione di tale responsabilità occorrerà che i reati siano stati commessi nell'interesse od a vantaggio dell'ente stesso:

(i) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso salvo che l'ente provi che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

**b)** il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

**c)** le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

**d)** non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

**(ii)** da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i) che precede quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Mentre è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso l'ente però non risponde qualora le persone sopra indicate ai punti (i) e (ii) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ai fini della responsabilità dell'ente, qualora l'autore dell'illecito sia un soggetto definito "*in posizione apicale*" che dunque ha agito per l'ente avendo competenza a impegnarlo, la colpevolezza dell'ente è presunta, a meno che l'ente non sia in grado di dimostrare:

- di avere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di illeciti come quello verificatosi;

- di aver vigilato sul corretto funzionamento e sulla rispettosa osservanza di tali modelli, attraverso un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo.

Qualora invece la commissione del reato sia opera di soggetti "*sottoposti all'altrui direzione*", perché si configuri la responsabilità in capo all'ente è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:

- colpevolezza del soggetto subordinato;

- la commissione del reato nell'interesse od a vantaggio dell'ente;

- l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti posti in posizione apicale.

In particolare, il comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 indica che *“l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”*, mentre il comma 2 dello stesso articolo prevede che in ogni caso non sia configurabile inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza laddove l'ente abbia *“adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La disposizione dell'art. 8 del D.Lgs. 231/2001 chiarisce come quello dell'ente sia un titolo autonomo di responsabilità, rispetto a quella dell'autore del reato, non solidale con quest'ultimo, anche se presuppone la commissione di un reato da parte di una persona operante al suo interno, nel suo interesse o vantaggio. Trattandosi di un titolo autonomo di responsabilità, fa capo direttamente all'ente e si aggiunge ad altre eventuali forme di responsabilità patrimoniale originate da fatto illecito previste dagli artt. 190 e 197 del codice penale.

Inoltre, il comma primo dell'art. 8 afferma che sussiste la responsabilità dell'ente anche quando l'autore del reato non sia stato identificato. Ciò per evitare una impunità dell'ente in quei casi in cui la complessità della struttura organizzativa interna potesse essere di ostacolo all'individuazione della responsabilità della commissione dell'illecito in capo a uno specifico soggetto, ma risultasse comunque accertata la commissione di un reato.

La responsabilità dell'ente resta ferma anche nel caso in cui il reato sussista, ma subisca una vicenda estintiva. L'unica ipotesi d'estinzione della responsabilità a carico dell'ente è data dall'amnistia, intervenendo la quale, non potrà procedersi neanche nei confronti di quest'ultimo.

Al fine di eliminare e/o limitare dunque la responsabilità dell'ente, è necessaria non solo l'adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione ma anche la sua costante revisione ed aggiornamento alla luce delle novelle legislative e delle modifiche che ineriscono le dinamiche imprenditoriali dell'Ente.



## 2. Novità legislative rilevanti ai fini dell'aggiornamento del Modello 231/2001.

### 2.1 Reati non previsti nel Modello già adottato dalla società

#### - Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

Con la Legge 15 luglio 2009 n. 94 è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti ad una serie di reati (che vengono a scorporarsi così dal novero dei Reati Transnazionali previsti dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006) connessi alle attività nazionali del crimine organizzato. I reati sono tutti richiamati dall'articolo 2, comma 29 della Legge 94/09, nell'articolo 24 ter, modificato dalla Legge 69/2015, che viene inserito nel D.Lgs. 231 del 2001 per l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti rispetto ai nuovi reati presupposto rientranti fra i delitti di criminalità organizzata.

L'articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti di criminalità organizzata", così recita:

*"1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- Associazione per delinquere
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Scambio elettorale politico-mafioso

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, a cui seguirà una sintetica illustrazione del reato al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, vista anche la formulazione non troppo lineare dell'art. 24 ter del Decreto.

#### Premesse

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) del presente capitolo e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
  - i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).
- Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):
- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società;
  - i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse della Società.

Il presente capitolo ha l’obiettivo di indirizzare, mediante regole di condotta, le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata di cui all’art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alle tipologie dei reati sopraindicati;
- identificare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di risk assessment, la Società stessa ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato;
- riprendere e specificare i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; obblighi e divieti; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- illustrare i Protocolli comportamentali, implementati dalla Società al fine di prevenire i rischi-reato in esame, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della normativa vigente;
- riepilogare i riferimenti alle specifiche policies e procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei rischi-reato in esame;
- fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e di verifica.

#### **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

#### **Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniera**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

#### **Art. 416 ter Scambio elettorale politico-mafioso**

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio di erogazione di denaro.

Le norme in esame riguardano la criminalità organizzata, fenomeno che provoca un elevato allarme sociale nella collettività a causa della maggiore potenzialità delinquenziale delle organizzazioni rispetto al singolo autore di reato, ovvero della maggiore pericolosità del programma criminoso dell'organizzazione rispetto al disegno criminoso del singolo individuo.

Le fattispecie di cui sopra si riferiscono alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una "strutturazione" (divisione di compiti, gerarchie etc.), e di "stabilità" che permettono di distinguerla dal semplice

concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso.

Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

L'art. 24 ter, con una formulazione non troppo lineare, riferendosi genericamente ai reati di cui all'art. 416 c.p., considera come "ipotesi base" la commissione, in forma organizzata di qualsiasi delitto, ad esclusione di quelli, ritenuti più gravi, di cui all'art. 416 c. 6 c.p. (v. appresso), nonché dei delitti previsti dal 407 c. 2 lett. a) n. 5 c.p.p. (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110).

Lo stesso articolo 24 ter, prevede poi, alcune "ipotesi aggravate" di "reato/i-fine" rispetto all'ipotesi base, richiamando l'art. 416 c. 6 c.p., include tra queste la commissione in forma associata dei reati di:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602)
- Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento del trasporto, o il trasporto stesso, di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme contro l'immigrazione clandestina, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, in presenza di due o più delle seguenti condizioni:
  - a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
  - b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
  - c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
  - d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
  - e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

• richiamando gli articoli 416 bis, 416 ter e 630 c.p. si riferisce alla commissione in forma associata dei reati di:

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Scambio elettorale politico-mafioso
- Sequestro a scopo di rapina o di estorsione
- richiamando i delitti di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 si riferisce alla:
  - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Altre ipotesi aggravate a cui fa riferimento l'art. 24 ter sono quelle in cui i delitti (qualsiasi delitto) vengano commessi in forma associata avvalendosi della forza di intimidazione del sodalizio di tipo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, e quella in cui i delitti medesimi vengano commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

E' opportuno precisare che è associazione di tipo mafioso quella in cui, coloro che ne fanno parte, si avvalgono della forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti ovvero impedire il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri. E' punita, inoltre, la condotta di chi agevola l'attività delle associazioni di tipo mafioso o ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro. Le disposizioni dell'articolo 416 bis si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

### Reato transnazionale

Con riferimento ai reati associativi di cui agli articoli 416 e 416 bis c.p., è opportuno sottolineare che, anche prima della introduzione dell'art. 24 ter del Decreto, queste figure di reato erano già richiamate dall'art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146 che ha ratificato la Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale (Palermo, 15 novembre 2000 - ris. 55/25 dall'Assemblea generale) il cui scopo è promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Le ipotesi criminose di riferimento sono, infatti, l'associazione transnazionale per delinquere, anche di tipo mafioso, l'associazione transnazionale finalizzata al traffico di esseri umani, l'associazione transnazionale finalizzata alla produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, l'associazione transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e, infine, nella forma del reato transnazionale, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il favoreggiamento.

Per reato transnazionale si intende, quindi, quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato.

Pertanto, fatto salvo quanto detto sopra a proposito di reati associativi, rileva, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti partecipare, promuovere, dirigere, costituire, organizzare un associazione criminale, anche di tipo mafioso, anche qualora il programma criminoso sia stato commesso in più di uno Stato ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 citato dispone che, nel caso di commissione sotto forma di reato transnazionale, per la definizione del quale si rimanda a quanto detto sopra,  
- dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale,

- del delitto di associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 291 quater del D.P.R. n. 43/1973,

- del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990,

oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, sono applicabili all'ente, per una durata non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 del Decreto (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del Decreto.

Nel caso di reati, sotto forma di reato transnazionale, per la definizione del quale si rimanda a quanto detto sopra, concernenti il traffico di migranti, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, sono applicabili all'ente, per una durata non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2 del Decreto (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

### Macroattività sensibili

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente e ritenuti rilevanti a seguito del risk assessment eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

- 1) Approvvigionamento di beni e servizi e inserimento anagrafiche fornitori nel sistema;
- 2) Gestione delle attività amministrativo-contabili e dei pagamenti relativi ad approvvigionamento di beni e servizi;
- 3) Gestione contratti di vendita di prodotti/servizi e inserimento anagrafiche clienti nel sistema;
- 4) Gestione delle attività amministrativo-contabili e degli incassi relativi ai contratti di vendita di prodotti/servizi;
- 5) Attività di dismissione dei cespiti aziendali e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di incasso;
- 6) Operazioni su quote di capitale sociale e altre operazioni straordinarie e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari;
- 7) Gestione locazioni immobiliari e finanziarie strumentali, relativa contrattualistica e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di pagamento;
- 8) Gestione del personale: dipendenti, agenti e rappresentanti, consulenti e altri collaboratori esterni e relativi adempimenti amministrativo-contabili e di pagamento;

10) Attività di sponsorizzazione e gestione di eventi.

### Protocolli comportamentali

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente paragrafo, i Destinatari, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nel Modello, devono rispettare i seguenti protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati e riferibili alle attività sensibili.

I protocolli comportamentali prevedono obblighi e/o divieti specifici che i Destinatari devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate.

Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico ed il Modello. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame si applicano anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

### Obblighi comportamentali

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del Modello, nonché ai protocolli (e alle procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

In particolare, la Società, al fine di prevenire i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'attività aziendale e di prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e ricettazione o impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, con il dichiarato intento di proteggere ed incrementare l'integrità aziendale e la sua capacità di creare valore economico, nonché di contribuire alla tutela dell'ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, creando valore sociale per i suoi stakeholders e per la comunità nel suo complesso, obbliga i Destinatari della presente Parte del Modello al rispetto dei protocolli comportamentali di seguito individuati:

La Società, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche o Associazioni di categoria, e sulla base di dati o notizie, relazioni periodiche delle predette Istituzioni e Associazioni, rilevazioni degli ispettorati del lavoro, statistiche ISTAT, studi sociologici e criminologici, rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio e quant'altro utile allo scopo, valuta il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'attività d'impresa, soprattutto in determinate aree geografiche, analizzando preventivamente e continuamente il territorio e il contesto, soprattutto quelli in cui svolge operazioni finanziarie o commerciali, al fine di gestire adeguatamente il rischio che organizzazioni criminali, anche quelle localmente insediate, possano condizionare l'attività d'impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.

La Società valuta i seguenti indici quale criterio, tra gli altri, per la selezione e per l'intrattenimento di rapporti di fornitura, di lavoro in tutte le sue forme, di collaborazione, di consulenza, di rapporti commerciali e di partnership commerciale o tecnologica:

- sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (art 3 ss. L.1423 del 1956; art. 10 L. 575 del 1965);
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d.lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni sopra indicate, ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva come definita sopra;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

L'accertamento delle situazioni di cui al punto precedente incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

La selezione del personale, di qualunque livello, in conformità ai principi individuati nel Codice Etico, viene effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:

- professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
- uguaglianza di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale valutata sulla base delle risultanze del certificato penale generale e del certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi, o, in alternativa, di una autocertificazione nella quale dichiara di non aver subito condanna, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso



(art. 416 - bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 - ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.), reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis e segg. c.p., art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999).

Il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla Società o all'impresa l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.

Qualora la Società dovesse servirsi di articolazioni territoriali di qualsiasi natura e genere, in paesi ad alto rischio di terrorismo o di criminalità organizzata, nonché intrattenere rapporti o effettuare operazioni finanziarie o commerciali con soggetti con sede/residenza nei suddetti paesi, pianifica ed eroga attività di informazione/formazione, che includono l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di inquinamento da criminalità e l'educazione alla legalità, quale componente fondamentale dell'etica professionale e presupposto indispensabile per una sana e duratura crescita economica.

Gli obiettivi indicati nel presente capitolo vengono perseguiti anche mediante acquisizione di informazioni sui fornitori, consulenti, partner e altri collaboratori esterni "significativi", ad eccezione di quelli sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi o già in possesso abilitazioni o certificazioni che provino la sussistenza del requisito di affidabilità.

Il rapporto con i fornitori, consulenti, partner e altri collaboratori esterni è "significativo" qualora abbia ad oggetto prestazioni di importo rilevante, preveda lo svolgimento di compiti di elevata complessità o implicanti rilevante responsabilità o di controllo con riferimento alle attività sensibili di cui al presente Modello e, in particolare attività sensibili di cui al presente capitolo; qualora il rapporto avvenga in via continuativa o periodica ovvero abbia una durata contrattuale superiore ad un anno.

Le procedure di selezione dei fornitori significativi, in conformità a quanto contenuto nel codice Etico e in altre parti del Modello, devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza delle procedure di selezione, pari opportunità di accesso e prevedono che il fornitore sia in possesso dei requisiti di professionalità, affidabilità, onorabilità ed economicità.

Per il fornitore che svolga un'attività, o comunque debba effettuare una prestazione in favore della Società, per la quale siano necessari permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni è necessaria la consegna di una copia conforme ovvero l'esibizione dell'originale con autocertificazione in ordine al possesso e validità della documentazione.

Ciò costituisce requisito indispensabile per l'instaurazione di qualsivoglia rapporto e per l'iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

Il fornitore che svolga attività sulla base di un contratto di appalto deve fornire un'autocertificazione dalla quale risulti l'indicazione nominativa degli addetti all'appalto e la regolarità retributiva e contributiva nei loro confronti e, se intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione alla Società e produrre tutta la documentazione richiesta anche con riferimento a queste ultime.

Per i fornitori significativi, è necessaria l'esibizione del certificato antimafia, al più tardi al momento della conclusione del contratto di fornitura e nel corso del rapporto se la prestazione dovesse essere continuativa o periodica.

Il fornitore deve dichiarare nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

I certificati o altre attestazioni presentati in fotocopia devono essere accompagnati da autocertificazione di conformità all'originale.

E' contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio la sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione o procedimenti penali per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 - bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 - ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.), reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-bis e segg. c.p., art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999), o il verificarsi di altre cause che determinano il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra.

Dichiarazioni, informazioni o dati falsi od incompleti comportano la risoluzione del contratto.

La Società acquisisce tutte le informazioni accessibili relative ai clienti.

Il rapporto con i clienti deve essere immediatamente sospeso qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui sopra, del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali, mutamenti significativi del settore di attività; mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

Come già precisato in altre parti del presente Modello, tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati come previsto dalle procedure tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

I protocolli comportamentali, le precauzioni, i criteri, le definizioni e quant'altro sopra riportato, vale a tutti gli effetti anche per quanto attiene alla gestione (e ai relativi soggetti del rapporto giuridico) delle attività di dismissione dei cespiti aziendali, delle locazioni immobiliari e finanziarie strumentali, alle operazioni su quote di capitale sociale e altre operazioni straordinarie che non avvengano sui mercati regolamentati attraverso intermediari finanziari autorizzati, e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari.

Nel caso in cui dovesse verificarsi una delle situazioni di cui agli indici di attenzione di cui sopra, ovvero attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i destinatari di informare immediatamente il proprio superiore gerarchico e il consiglio di amministrazione o il direttore generale per tutte le consequenziali decisioni di competenza, ivi compresa l'eventuale informazione alle autorità di P.S.

Il criterio di selezione e di adesione a tutte le attività di sponsorizzazione, anche di eventi, da parte della Società, anche per garantire la tutela dell'immagine e la reputazione della Società medesima, è costituito dalla rigorosa coerenza e conformità

ai Principi indicati nel Codice Etico ed ai Principi e Procedure comportamentali contenuti nel Modello.

### Divieti specifici

E' fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con dipendenti e altri prestatori di lavoro, fornitori, consulenti, agenti o rappresentanti, partners commerciali, e altri collaboratori esterni, clienti, siano essi persone fisiche o giuridiche, per i quali non sono soddisfatti i requisiti di cui al presente capitolo o per i quali vi sia fondato e motivato sospetto di assenza o venir meno dei requisiti di cui sopra, anche sulla base degli indici di attenzione sopraindicati;
- Accettare o effettuare pagamenti con modalità tali da non assicurare la tracciabilità della movimentazione;
- La Società non pubblicizza prodotti, servizi o aziende e non sponsorizza soggetti, persone fisiche o giuridiche di qualsiasi tipologia e natura, le cui caratteristiche, ideologie, obiettivi, attività svolta, i requisiti di onorabilità e di moralità, immagine o reputazione non fossero in perfetta coerenza con i Principi indicati nel suo Codice Etico e con i Principi e Protocolli comportamentali contenuti nel Modello o possa in qualche modo essere riconducibile a raccolta di fondi finalizzati a commettere un reato di cui al presente capitolo;
- pubblicare contenuti nel sito internet aziendale che possano agevolare o possano essere in qualsiasi modo considerati come partecipazione, promozione, costituzione, organizzazione, direzione, finanziamento di associazioni il cui scopo è il compimento di atti violenti terroristici o di eversione all'ordine democratico o istigazione agli stessi e al compimento di altri reati previsti dal presente capitolo.

### Flussi informativi in favore dell'ODV

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal Modello, sono previsti dei flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto dal Modello medesimo.

In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi di ogni fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali anche di tipo terroristico, sull'attività dell'impresa.

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla Società, la quale garantisce anche che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione da parte di queste ultime di adeguate misure di protezione.

## - **Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)**

La Legge n. 99 del 23 Luglio 2009, all'art. 15, comma 2, n.7, lettera b) ha introdotto l'articolo 25 bis.1 nel novero dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01. In particolare, i nuovi reati previsti sono:

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)*

Il delitto, punito a querela della persona offesa, è compiuto da chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)*

Si configura il reato di illecita concorrenza qualora un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)*

La frode può essere compiuta da un soggetto che, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un pregiudizio all'industria nazionale.

- *Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, nell'ambito dell'esercizio di un'attività commerciale, un soggetto consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Le ulteriori fattispecie di reato di seguito descritte vengono riportate per completezza di informazione pur rappresentando situazioni non riscontrabili nell'attività della Società:

- *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)*

Il reato si configura quando vengono vendute o messe in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)*

Il legislatore punisce i soggetti che pongono in vendita o mettono altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.517-ter c.p.)*

L'articolo, a querela della persona offesa, prevede sanzioni detentive e pecuniarie per i soggetti che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichino o adoperino industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

• *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)*

Il reato si concretizza nella contraffazione o comunque, nell'alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Sono previste sanzioni anche qualora, al fine di trarne profitto, si introducano nel territorio dello Stato, detengano per la vendita, pongano in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettano comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

## 2.2 Reati previsti nel modello che hanno subito modifiche legislative

### - **Delitti informatici (art. 24-bis del Decreto)**

*Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).*

Tale articolo punisce la frode informatica del soggetto esterno che presta servizi di certificazione di firma elettronica o fornisce altri servizi connessi, comunque estraneo alla realtà operativa della società.

### - **Reati societari (art. 25-ter del Decreto) a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 28/2017)**

Il reato di corruzione tra privati, di converso, viene collocato nell'ambito dei reati societari disciplinati dal codice civile e va a sostituire il precedente art. 2635, rubricato "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", con contestuale sua introduzione, limitatamente al comma 3, nel novero dei c.d. reati-presupposto all'art. 25-ter, comma 1, lett. *s-bis*), D.Lgs. n. 231/2001.

L'art. 2635 cod. civ. sanziona, infatti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società» (comma 1), con pena più lieve se il fatto è commesso «da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma» (comma 2). È imputabile, insieme al corrotto anche il corruttore ovvero «chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma» (comma 3).

Ebbene, l'art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001 prevede quale reato-presupposto il delitto di corruzione tra privati, nei soli «casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile» ai quale applica una sanzione pecuniaria dalle duecento alle quattrocento quote (sanzione equivalente ad una condanna pecuniaria che può arrivare fino a seicentomila euro). Pertanto, con riferimento a tale fattispecie una

eventuale responsabilità può sorgere soltanto in capo all'ente al quale appartiene il soggetto corruttore, ossia colui che «dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma» dell'art. 2635 cod. civ. (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei citati soggetti).

I due reati-presupposto, unitamente alle numerose altre modifiche apportate dalla c.d. legge anticorruzione a diversi illeciti penali contro la P.A. che già rientravano nell'alveo dei reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, hanno spinto Service 24 Ambiente s.r.l. all'adozione di un modello anti-corruzione, allo scopo di integrare la struttura del presente modello organizzativo unitamente al Codice Etico, migliorandone la funzione esimente, così da scongiurare eventuali responsabilità della società.

Si sottolinea che Service 24 Ambiente s.r.l. ha correttamente adottato il piano triennale anticorruzione previsto dalla vigente normativa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2018, nominando un soggetto Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il D. Lgs. 38/2017 ha dato attuazione alla delega inserita nell'art. 19 della legge 170/2016, che a sua volta recepiva la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato. Il decreto 38/17 rimodella l'art. 2635 c.c., introduce gli artt. 2635-bis c.c., 2635-ter c.c. ed interviene sull'art. 25 ter comma 1, lettera s-bis del decreto legislativo 8 giugno n. 231/2001.

Prima dell'intervento del legislatore, l'art. 2635 c.c. – sotto la rubrica “Corruzione tra privati”- condannava, ove la condotta non costituiva un più grave reato, due peculiari forme di corruzione passiva (per intranei): la prima era prevista per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compivano od omettevano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società (fattispecie punita con la reclusione da uno a tre anni ex art. 2635, comma 1, c.c.); la seconda era prevista per coloro che erano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei dirigenti indicati al primo comma (dall'art. 2635, comma 2, c.c. sanzionata con la reclusione fino a un anno e sei mesi). La norma, al 3° comma, inquadrava la fattispecie di corruzione attiva, ossia della condotta di chiunque (extraneus) dava o prometteva denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma (punita con le medesime sanzioni della corruzione passiva); forma di corruzione che, in base all'art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis, d.lgs. n. 231/2001 importava la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

In base all'art. 3, d.lgs. 29.10.2016, n. 202 veniva aggiunto il comma 6 all'art. 2635 c.c. prevedendo che la misura della confisca per equivalente non potesse essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.

Nella corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.:

- Vengono inclusi tra gli autori del reato, non solo coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, ma anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. La fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. investe anche i partiti politici ed i sindacati, enti privati previsti dalla Costituzione che, come tali, mantengono piuttosto l'esenzione dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa da reato ex art. 1, comma 3, del d.lgs. 231/2001 (quali "enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale").
- Viene inserito il riferimento all'indebito vantaggio per sé o per altri (denaro o altra utilità "non dovuti") in cambio («per compiere o per omettere un atto») della violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà, secondo lo schema della corruzione passiva propria antecedente di stampo pubblicistico.
- Scompare il riferimento alla causazione di un "nocumento alla società", mentre non è più necessario l'effettivo compimento o l'omissione di un atto; quest'ultimo elemento diventa l'oggetto del dolo specifico.
- Al terzo comma dell'art. 2635 c.c. viene modificata la corruzione attiva tra privati. Viene prevista la punibilità del soggetto "estraneo", ovvero, di colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti a persone indicate nel primo e secondo comma. Anche tale fattispecie incriminatrice (con la correlata ipotesi sanzionatoria) viene estesa alle condotte realizzate nei confronti di coloro che nell'ambito organizzativo dell'ente o della società esercitano a qualsiasi titolo funzioni di direzione non apicali già menzionate al primo comma dell'articolo in esame.
- Compare il riferimento all'indebito vantaggio (denaro o altra utilità "non dovuti") per gli intranei, in rapporto sinallagmatico – antecedente o concomitante (come rivelato dalle espressioni «offre, promette o dà») – rispetto alla violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà, secondo lo schema pubblicistico della corruzione attiva propria antecedente e concomitante.
- Viene modificato il sesto comma dell'art. 2635 del codice civile, relativo alla confisca, mediante l'aggiunta delle parole «o offerte» all'espressione «utilità date o promesse», anche al fine di raccordare la previsione alla nuova configurazione della fattispecie incriminatrice.
- Viene espressamente tipizzata la modalità della condotta "per interposta persona", con ulteriore fattispecie di responsabilità per l'intermediario, dell'intraneo o dell'estraneo, a seconda che venga in rilievo la corruzione passiva o quella attiva (cfr. art. 2, par. 1 della decisione quadro).

Con le nuove fattispecie incriminatrici si giunge ad un ampliamento delle condotte finalizzate all'accordo corruttivo, individuate, sia nella sollecitazione e sia nell'offerta (per la corruzione attiva) di denaro o altra utilità, rispettivamente, del soggetto intraneo e dell'estraneo, quali premesse dell'accordo corruttivo, se accolte.

#### Istigazione alla corruzione ex art. 2635 bis c.c. (art. 4 del d.lgs. 38/2017)

Viene introdotto, con l'art. 2635-bis del codice civile, la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati. Infatti, sotto il profilo attivo, viene punito chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo (amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai

sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive), al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.). Sotto il profilo passivo è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.).

Per entrambe le fattispecie criminose, nonostante l'accentuata natura di reati di pericolo, la procedibilità resta subordinata alla querela della persona offesa.

#### Pene accessorie (art. 2635 ter c.c.)

La sanzione per il nuovo reato di cui all'art. 2635, primo comma, c.c. (corruzione passiva dell'intraneo) importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis c.p. nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'art. 2635-bis, secondo comma (istigazione passiva alla corruzione). In base all'ordinaria disciplina dell'art. 32-bis c.p. l'interdizione temporanea (da un mese a cinque anni, in base all'art. 30 c.p.) dagli uffici direttivi delle persone giuridiche conseguirebbe ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio.

#### Sanzioni per la responsabilità amministrativa da reato (art. 6 del d.lgs. 38/2017)

Sotto il profilo sanzionatorio la nuova normativa introduce modifiche all'art. 25 ter lettera s-bis del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) per i casi di corruzione attiva ed istigazione attiva.

In particolare, per il delitto di corruzione attiva tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.), è previsto che si applichi la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; nei casi di istigazione attiva (art. 2635-bis, comma 1 c.c.), la sanzione pecuniaria scende da duecento a quattrocento quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231/2001 (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).



### 3. Le Linee Guida

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle Linee Guida emanate da Confindustria in data 7/03/2002 ed aggiornate al marzo 2014, della circolare n. 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza III reparto operazioni – ufficio tutela economica e sicurezza emanata il 19/03/2012 e delle Linee Guida anticorruzione emanate da A.N.A.C. con delibera 1134/2017 del 20/11/2017.

Tuttavia, la scelta eventuale di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni contenute nelle Linee Guida non inficia la validità dello stesso - come peraltro precisano espressamente le stesse -. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dai codici citati che, per loro natura, hanno carattere generale.

Attraverso l'adozione del Modello, Service 24 Ambiente s.r.l. si propone di perseguire le seguenti principali finalità di:

- consapevolezza: per tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle aree di attività a rischio la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- condanna di tali forme di comportamento illecito comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi
- tempestività negli interventi, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Il presente Modello mira ad assicurare quindi la messa a punto di un sistema modulato sulle specifiche esigenze determinate dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2001 concernente la responsabilità amministrativa delle Società per reati commessi dai propri dipendenti (impiegati, quadri, dirigenti), dai vertici e dai collaboratori aziendali e da chiunque agisca in nome e per conto della Società.

## 4. Il Modello

### 4.1 La costruzione del Modello

Service 24 Ambiente s.r.l. ha posto in essere quanto necessario per garantire e conseguire l'aggiornamento del Modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

La predisposizione del presente aggiornamento che va ad integrare il Modello già adottato dalla Società, è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida di cui si è detto al precedente punto 3.

Sebbene l'adozione del Modello costituisca una "facoltà" dell'ente e non un obbligo, Service 24 Ambiente s.r.l. ha deciso di procedere con la sua predisposizione, adozione ed attuale aggiornamento, in quanto consapevole che tale sistema rappresenti un'opportunità per migliorare la sua efficienza organizzativa e per prevenire fattispecie di natura penale che non solo possano essere sia a vantaggio e/o interesse sia a suo danno e conseguentemente delle pubbliche amministrazioni che formano la compagine societaria.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente aggiornamento del Modello.

1) "*As-is analysis*". L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (Modello Organizzativo esistente, modello anticorruzione, principali procedure in essere, organigrammi, deleghe, procure, statuto, ecc.) e una serie di interviste con alcuni soggetti che operano a vario titolo nell'ambito della struttura aziendale (direttore amministrativo, direttore tecnico, RSPP, addetti contabilità, addetta all'ufficio TARI, ecc.) mirate all'individuazione e comprensione dei Processi Sensibili e dei sistemi e procedure di controllo già adottati in relazione ai medesimi.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità vi sia la potenziale possibilità di commettere i reati.

L'analisi è stata condotta principalmente su tutte le attività che prevedono un contatto/un'interazione tra risorse aziendali e soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio, nonché sulle attività sociali capaci di influire sulla commissione dei reati societari considerati assoggettabili alle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/2001.

Se ne è ricavata una rappresentazione dei Processi Sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare "*focus*" agli elementi di controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello. I Processi Sensibili di Service 24 Ambiente s.r.l..

2) **Effettuazione della “gap analysis”**. Sulla base dei Processi Sensibili individuati, delle procedure e controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D. Lgs. 231/01.

#### **4.2 La funzione del Modello**

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente a Service 24 Ambiente s.r.l. di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *corporate governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Service 24 Ambiente s.r.l., anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Service 24 Ambiente s.r.l. di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'organismo di vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

#### **4.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello**

Nella predisposizione dell'aggiornamento del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di “*as-is analysis*”) esistenti e già operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui Processi Sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono state considerate le *policy* e le procedure esistenti che, previo eventuale adeguamento, potessero essere qualificabili come generali elementi costitutivi del Modello, ovvero:

- la struttura societaria;
- il sistema organizzativo aziendale e l'organigramma;
- le *policy* e le procedure aziendali;
- il sistema di deleghe di poteri e delle procure;
- il sistema di comunicazione al personale;
- il sistema anticorruzione;
- il sistema disciplinare.

Il Modello, fermo restando la sua finalità peculiare, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole previste dal sistema di procedure già in essere in azienda.

Principi cardine a cui il Modello si ispira sono:

- ⇒ le Linee Guida di Confindustria in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei **Processi Sensibili** di Service 24 Ambiente s.r.l.;
- ⇒ la circolare n. 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza;
- ⇒ le Linee Guida anticorruzione emanate da A.N.A.C. con delibera 1134/2017 del 20/11/2017
- ⇒ i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
  - la attribuzione ad un **organismo di vigilanza** del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
  - la messa a disposizione dell'organismo di vigilanza di **risorse** (umane e finanziarie) adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
  - l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
  - l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
  - la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
  - il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
  - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

- la comunicazione all'organismo di vigilanza delle informazioni rilevanti;

La responsabilità del Sistema di Controllo Interno compete all'organo amministrativo, che ne fissa le linee di indirizzo e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento.

A tal fine, l'organo amministrativo si avvale dell'Organismo di Vigilanza, che ha il compito principale di seguire la dinamica e l'adeguatezza, in termini di efficacia ed efficienza, del Sistema di Controllo Interno.

Il sistema di pianificazione e controllo, viene inoltre implementato a livello di singola unità operativa, attraverso la produzione periodica per il vertice aziendale, di rapporti riepilogativi per sovrintendere alle attività specifiche.

#### **4.4 L'adozione del Modello e successive modifiche**

Sebbene, come già detto, l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, Service 24 Ambiente s.r.l. ha già da tempo proceduto con l'adozione del Modello istituendo e nominando il proprio organismo di vigilanza (*Compliance Officer* o CO).

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo di governo della società" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo di Service 24 Ambiente s.r.l., salva la facoltà di quest'ultimo di delegare la funzione. In tal caso, l'organo amministrativo ratificherà annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dal delegato. In pendenza di ratifica da parte dell'organo amministrativo, l'efficacia provvisoria delle modifiche apportate non è sospesa.

#### **4.5 Il Codice Etico e la sua correlazione col Modello**

Il Codice Etico è approvato dall'organo amministrativo e sarà portato a conoscenza dell'Assemblea dei Soci di Service 24 Ambiente s.r.l. e di tutti i soggetti che con essa entrano in rapporto

Nella Premessa al Codice Etico vigente nella Società si legge:

*"Il Codice Etico è la "Carta Costituzionale" della Società, in cui vengono definiti i diritti ed i doveri morali e le conseguenti responsabilità etico-sociali alla cui osservanza è tenuto ogni partecipante all'organizzazione imprenditoriale.*

*Il Codice Etico rappresenta per la compagine sociale la codificazione delle politiche di controllo dei comportamenti individuali.*

*Esso costituisce un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della Società, attraverso l'introduzione della definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e fornitori.*

*Il Codice Etico è il principale strumento d'implementazione dell'etica all'interno della Società ed è un mezzo che garantisce la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane, che sostiene la reputazione della Società, in modo da creare fiducia verso l'esterno”.*

La struttura del Codice Etico si articola su cinque livelli:

- 1) I principi etici generali che raccolgono la missione imprenditoriale ed il modo più corretto di realizzarla;
- 2) Le norme etiche per le relazioni dell'impresa con i vari stakeholder (consumatori, fornitori, dipendenti, etc.);
- 3) Gli standard etici di comportamento:
  - Principio di legittimità morale
  - Equità ed eguaglianza
  - Tutela della persona
  - Diligenza
  - Trasparenza
  - Onestà
  - Riservatezza
  - Imparzialità
  - Tutela dell'ambiente
  - Protezione della salute.
- 4) Le sanzioni interne per la violazione delle norme del Codice Etico;
- 5) Gli strumenti di attuazione.

L'attuazione dei principi contenuti nel Codice Etico è all'organo amministrativo. Ad esso è affidato il compito di diffondere la conoscenza e la comprensione del Codice Etico nella Società, monitorare l'effettiva attivazione dei principi contenuti nel documento, ricevere segnalazioni in merito alle violazioni, intraprendere indagini. Eventuali segnalazioni in ordine alla violazione delle disposizioni del Codice Etico potranno essere formulate anche all'Organismo di Vigilanza.

In considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria, si tende a realizzare una stretta integrazione tra “Modello” e Codice Etico, in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale. Il Codice Etico è uno strumento di portata generale per la promozione di una “condotta aziendale”, con l'obiettivo di ribadire e di far rispettare ai dipendenti, ai collaboratori ed ai soggetti che intrattengono rapporti economici con la Società, ivi comprese la Pubblica Amministrazione e le Authorities, l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società intende far costante riferimento nell'esercizio delle sue attività istituzionali, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato. Infatti i comportamenti di amministratori, dipendenti e di coloro che agiscono anche nel ruolo di consulenti, o comunque sia con poteri di

rappresentanza della Società devono, conformarsi alle regole di condotta sia generali che specifiche previste nel Modello e nel Codice Etico.

È opportuno sottolineare che il Modello non è un Codice Etico. Infatti, mentre il Modello è uno strumento con un ambito di applicazione ed una finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e a costituire un'esimente specifica della responsabilità dell'ente, il Codice Etico è invece uno strumento che indirizza la generalità dei comportamenti di tutti coloro che operano internamente e/o esternamente alla Società.

Conseguentemente il Codice Etico unitamente al Modello assurgono a componenti del Sistema di Controllo Interno della Società. A tali documenti, naturalmente, si aggiunge anche il modello anticorruzione di cui è dotata la società.

Le Regole di Condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni, rispondono, dunque, a finalità specifiche, indirizzate alle condotte che integrano le fattispecie di reato previste dal Decreto. Dette regole si sostanziano in comportamenti attivi di “fare” e in comportamenti passivi di “non fare”, traducendo in chiave operativa quanto espresso nel Codice Etico.

Il Codice Etico di Service 24 Ambiente s.r.l., così come il modello anticorruzione, sono pertanto parte integrante e sostanziale del Modello e del presente aggiornamento.

## **5. Organizzazione e struttura aziendale**

### **5.1 Organi societari e funzioni aziendali**

Gli organi societari sono previsti e riportati nello Statuto vigente.

Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto. Compete alla Direzione aziendale rendere noto a tutto il personale dipendente lo statuto vigente.

### **5.2 Definizione di responsabilità, unità organizzative**

L'organigramma rappresenta il quadro complessivo e completo della struttura della Società, specifica l'articolazione degli obiettivi e delle responsabilità assegnate, riporta la collocazione organizzativa del personale dipendente.

Tale quadro è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che necessariamente intervengono nella corrente conduzione dell'attività. È compito dell'organo amministrativo mantenere sempre aggiornato l'organigramma ed i suoi documenti collegati (quali ad esempio responsabilità assegnate alle unità

organizzative) in modo da assicurare sempre una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni struttura della Società.

È sempre competenza dell'organo amministrativo o dell'assemblea dei soci l'approvazione di modifiche strutturali ed inerenti l'organizzazione aziendale.

L'organigramma consente di individuare in ogni momento i soggetti in posizione c.d. apicale e quelli sottoposti alla loro direzione e vigilanza.

Accanto alla responsabilità dei diversi responsabili di funzione, il compito dell'organo amministrativo è quello di fornire i mezzi (personale, strutture e attrezzature) necessari per garantire il corretto ed efficiente funzionamento delle varie funzioni sulla base delle richieste provenienti da quest' ultimi; viene comunque fatta salva l'opera di controllo effettuata da parte del CO nei limiti delle competenze e delle responsabilità ad esso attribuibili.

### **5.3 Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa**

In considerazione di quanto previsto dalla Policy societaria, in Service 24 Ambiente s.r.l. devono trovare puntuale applicazione i principi di:

- esatta delimitazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli, di poteri illimitati;
- definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione;
- coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative assegnate.

A tal fine, deve essere assicurata la costante attuazione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti e un sistema di poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità, trasparenza ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di



rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi viene conferita una “procura” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.

Il sistema di **deleghe** deve essere conforme ai requisiti richiesti dalle relative procedure interne e in particolare, ai fini del presente Modello e quindi di una efficace prevenzione dei Reati, deve rispettare quanto segue:

- a) tutti coloro (Dipendenti, Organi Sociali ecc.) che intrattengono per conto di Service 24 Ambiente s.r.l. rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso (i Consulenti e Partner devono essere in tal senso incaricati nello specifico contratto di consulenza o partnership);
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
  - i poteri del delegato,
  - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o *ex lege* o statutariamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- f) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l’estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili;
- g) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell’ambito della stessa, di analoghi poteri;

Sulla base delle necessità operative della Società, l’organo amministrativo conferisce idonee procure a ben individuati soggetti. Lo schema dei poteri e delle eventuali deleghe è approvato dall’organo amministrativo

Fatta eccezione per i dipendenti eventualmente destinatari di procure, nessun altro collaboratore potrà sottoscrivere e/o predisporre, in qualsiasi forma, atti o documenti

che impegnino economicamente la Società, salvo specifica autorizzazione correlata ai compiti operativi assegnati e limitatamente agli stessi. In aggiunta alle deleghe predeterminate in funzione del ruolo assunto da taluni soggetti possono essere inoltre conferite anche procure speciali per specifici atti.

I procuratori non potranno sub-delegare a terzi, neppure se dipendenti dell'azienda, i poteri di rappresentanza ad essi conferiti in virtù della procura rilasciatagli, a meno che ciò non sia espressamente previsto nello schema dei poteri e delle deleghe approvato con delibera dell'organo amministrativo e/o dell'assemblea dei soci.

Le deleghe conferite ai procuratori possono attribuire sia specifiche responsabilità, sia poteri di spesa consentendo a coloro che ne sono dotati di agire in nome e per conto della Società, rappresentando la stessa di fronte ai terzi ed impegnando l'azienda, in taluni casi, anche economicamente.

L'attribuzione delle deleghe non costituisce un modo per attribuire competenze esclusive, ma piuttosto la soluzione adottata dalla Società per assicurare, dal punto di vista dell'organizzazione dell'organo amministrativo di vertice al momento della delega, la migliore flessibilità operativa.

Il conferimento delle procure avviene in ragione delle esigenze operative ed, in particolare, dello snellimento e dell'efficienza dell'attività aziendale. I procuratori vengono individuati con riferimento ai loro ambiti di competenza ed alla loro collocazione gerarchica. È da sottolineare che allo stato attuale l'attività aziendale non richiede il conferimento di procure e deleghe per lo svolgimento di determinate funzioni. La predisposizione di tutti gli atti societari avviene pertanto esclusivamente previa autorizzazione dell'organo amministrativo. Nel caso in cui, per motivi organizzativi, ciò non fosse possibile, è previsto che vengano seguite e rispettate le linee guide elencate nel presente paragrafo per l'assegnazione di deleghe e poteri amministrativi e dispositivi.

Il conferimento, la gestione e la revoca delle procure devono avvenire sulla scorta di un adeguato processo che individui la funzione responsabile della proposta di procura, della fase inerente la valutazione giuridica della stessa, della fase relativa al controllo del suo regolare utilizzo e della fase relativa alla conservazione nella documentazione ufficiale.

Le deleghe e le procure in essere sono custodite presso la Società e sono a disposizione dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

In data 28 ottobre 2015, il consiglio di amministrazione di Service 24 Ambiente s.r.l. ha attribuito al responsabile amministrativo, recependo quanto previsto dal vigente

Statuto all' art. 41, una procura speciale, con attribuzione del potere di autorizzare singoli impegni nel rispetto dei limiti statutariamente previsti e riportati nell'atto di nomina.

Analogamente, in data 31 luglio 2017 il consiglio di amministrazione di Service 24 Ambiente s.r.l. ha attribuito apposita procura al direttore tecnico della società, così da consentire un più efficiente svolgimento e monitoraggio dei servizi erogati.

Si mantengono comunque ferme le competenze esclusive ed i poteri del consiglio di amministrazione così come previsti dallo Statuto.

#### **5.4 Caratteristiche del sistema di controllo interno**

Service 24 Ambiente s.r.l. è dotata di un apparato di procedure che, nel rispetto delle normative vigenti, mirano da un lato a regolare l'agire della Società nelle sue varie attività, e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

In merito al sistema di controllo preventivo, relativamente al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, è di fondamentale rilevanza il fatto che il sistema di controllo interno sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente.

Questa impostazione è in linea con la logica "dell'elusione fraudolenta" del modello organizzativo quale esimente espressa dal Decreto, ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente.

Ne consegue che il predetto sistema di controllo deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno dell'ente possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
- evitare che nella normalità dei casi il reato possa essere causato dall'errore umano (dovuto a negligenza o imperizia) nella valutazione delle direttive aziendali.

Ciò anche in considerazione del fatto che i reati dalla cui commissione può derivare l'insorgere della responsabilità dell'ente sono, al momento, di tipo delittuoso nonché perseguiti, salvo alcuni espresse fattispecie tassativamente indicate dalla legge, a titolo doloso e che l'aggiramento dei modelli non può avvenire per mera negligenza o imperizia, ma unicamente per volontà dolosa.

Nel corso degli ultimi esercizi, la Società ha dettato le regole da seguire per provvedere alla creazione di un sistema di procedure aziendali che disciplinino le attività di tutte le strutture operative, nonché dei Sistemi di Gestione implementati al fine di assicurare uniformità e adeguatezza delle modalità di redazione e di gestione sia delle procedure stesse che dei processi aziendali cui le stesse si riferiscono.

In tale contesto si inquadra l'attività svolta dalla Società al fine di creare un sistema in grado di gestire in modo integrato le varie funzioni aziendali così da poter monitorare i rischi a quest'ultime connessi.

## **6. Sistema di gestione dei flussi finanziari**

### **Premessa**

L'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati quale emergente dal complesso delle disposizioni aziendali e dal sistema delle procure e deleghe esistente in Service 24 Ambiente s.r.l. risponde alla esigenza di dettare modalità di circolazione dei flussi finanziari con necessaria previsione di procedure che garantiscano per la gestione dei flussi finanziari stessi il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità e inerenza dell'attività aziendale. Questo sistema rappresenta la verifica che i poteri autorizzativi e di firma siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali.

Service 24 Ambiente s.r.l., per l'attuazione del D.Lgs. 231/2001, ha previsto espressamente che nelle procedure debba essere contemplata una serie di controlli che, in merito alla gestione delle risorse finanziarie, consentano di individuare le operazioni che possano essere oggetto di attività illecite.

L'Organismo di Vigilanza propone all'organo amministrativo integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali, pensate ai fini del rispetto del D.Lgs. 231/2001, nell'ottica di controllare meglio eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma.

### **6.1 Principi generali**

L'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati - quale emergente dal complesso delle disposizioni aziendali e dal sistema delle procure e deleghe esistente in Service 24 Ambiente s.r.l. – risponde alla esigenza di dettare modalità di circolazione dei flussi finanziari con necessaria previsione di procedure che garantiscano per la gestione dei flussi finanziari stessi, il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità e inerenza dell'attività aziendale.

Questo sistema rappresenta la verifica che i poteri autorizzativi e di firma siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali.

Le politiche aziendali adottate da Service 24 Ambiente s.r.l., prevedono espressamente che nelle procedure debba essere contemplata una serie di controlli che, in merito alla gestione delle risorse finanziarie, consentano di individuare le operazioni che possano essere oggetto di attività illecite.

La Società prevede inoltre che l'Organismo di Vigilanza debba proporre all'Amministrazione integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali, pensate ai fini del rispetto del D.Lgs. 231/2001, nell'ottica di controllare meglio eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma.

Per quanto attiene ai sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che in uscita), essi, seppur non codificati e regolamentati formalmente, sono basati su:

- 1) un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti;
- 2) un sistema di procedure che regolamentano l'intero ciclo passivo dall'emissione delle richieste di acquisto al pagamento delle fatture;
- 3) una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- 4) un processo di budget che prevede opportune valutazioni preventive e autorizzative sugli investimenti e sui costi aziendali e basato su specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti.

Service 24 Ambiente s.r.l., nell'osservanza di quanto dettato dal legislatore in materia di gestione dei flussi finanziari, si è dotata pertanto di un sistema che garantisce:

- rispetto delle regole di correttezza;
- completa e trasparente contabilizzazione;
- osservanza scrupolosa della normativa vigente in materia;
- tracciabilità, verificabilità, legittimità, coerenza e congruità di ogni operazione previa verifica delle autorizzazioni al suo compimento;
- monitoraggio delle voci a maggiore importo e verifica a campione di tutte le altre;

## **6.2 La gestione commerciale**

Con il termine Gestione Commerciale in senso lato si intende l'insieme delle funzionalità finalizzate alla gestione delle transazioni intercorrenti tra l'Azienda ed il mondo esterno, cioè con i Clienti (ciclo attivo) ed i fornitori (ciclo passivo).

Nello specifico, la Gestione Commerciale si applica a tutte le aree di attività dell'azienda.

Come nella normale attività d'impresa, l'unità d'informazione si basa sul documento, cioè sull'insieme di informazioni che definisce una transazione.

In particolare con il termine "ciclo attivo", per quanto applicabile a Service 24 Ambiente S.r.l. anche in considerazione della peculiarità dell'attività che svolge, si intende la gestione di tutti gli aspetti connessi al rapporto con il Cliente: dall'offerta, all'acquisizione dell'ordine, dall'evasione dell'ordine alla fatturazione, secondo i criteri commerciali adottati dall'azienda. Il "ciclo passivo" comprende invece tutte le fasi derivanti dalla manifestazione del fabbisogno di beni/servizi da parte delle funzioni aziendali.

### **6.2.1 Il ciclo passivo**

In questa fase si comprendono tutte le operazioni e le procedure di controllo e sicurezza messe in atto dalla società per soddisfare il fabbisogno di beni/servizi, dall'inserimento dell'ordine di acquisto (oda) fino all'entrata merci.

Il processo inizia con l'inserimento da parte dell'operatore all'interno del sistema informativo dell'ordine di acquisto. Ogni operatore entra nel sistema ed è da quest'ultimo identificabile con un proprio codice al quale verrà poi ricondotto l'ordine inserito. Tali codici di accesso vengono, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali, modificati periodicamente.

Tutti gli ordini di acquisto vengono approvati dal responsabile amministrativo o dal direttore tecnico in accordo con i vertici societari e nel rispetto delle procure societarie.

L'operatore incaricato si occupa infine di verificare la corrispondenza tra ordine di acquisto, fattura e merce consegnata, formalizzando l'avvenuto controllo.

### **6.2.2 Il ciclo attivo**

La procedura inizia con l'inserimento dell'ordine di prestazione del servizio inteso anche quale ordine di vendita (odv) da parte dell'incaricato. Come per gli acquisti, anche per questa fase l'accesso al sistema informativo è consentito soltanto a coloro che sono autorizzati alla gestione degli ordini di vendita. Al fine di garantire la correttezza dei dati inseriti, l'incaricato non può esercitare alcuna azione sulla modifica dei costi, fatta eccezione per alcuni costi accessori residuali.

A questo punto l'incaricato back office è in grado di poter emettere la fattura definitiva e non più modificabile, elaborata automaticamente dal sistema sulla base delle informazioni inserite.

La fatturazione attiva nei confronti di comuni ed enti pubblici viene effettuata previa verifica da parte dell'incaricato di quanto disposto e disciplinato all'interno delle singole delibere approvate.

### **6.2.3 La gestione commerciale**

Per ciò che concerne l'organizzazione aziendale in merito alla gestione commerciale, si sottolinea che Service 24 Ambiente s.r.l. non si avvale della collaborazione di agenti e rappresentanti di commercio esterni.

Tutti i contratti e gli impegni societari vengono autorizzati e sottoscritti dai vertici societari.

La gestione degli approvvigionamenti viene disciplinata, in ossequio alle norme e regolamenti in materia di appalti pubblici, sulla scorta di un apposito "regolamento per le procedure di approvvigionamento di appalti di lavori, forniture e servizi", che definisce i principi di scelta e valutazione per le forniture aziendali.

I singoli responsabili di funzione provvedono, nei limiti dei propri poteri, a soddisfare la necessità di approvvigionamenti cosiddetti "residuali", rappresentati da spese di piccola entità. Nel caso in cui invece tali acquisti dovessero raggiungere

importi maggiormente significativi, deve essere applicata dai responsabili la disciplina legislativa e regolamentare vigente e la policy aziendale che prevede la preventiva autorizzazione nelle decisioni di spesa con firma della dirigenza.

### **6.3 Il processo di programmazione e controllo**

Il Budget si pone quale strumento indispensabile a guidare in modo efficace la gestione aziendale, anche attraverso la responsabilizzazione dell'organizzazione rispetto all'effettiva attuazione delle azioni definite in sede di programmazione. Deve quindi contenere una forte coerenza rispetto agli obiettivi strategici definiti dall'organo amministrativo e dalla dirigenza, oltre ad essere elaborato tenendo conto dei vincoli di compatibilità economica aziendali.

La società ha previsto, anche mediante la collaborazione con fiscalisti e consulenti esterni, l'elaborazione di un budget annuale su cui calcolare i target previsionali per ogni settore, che viene poi rettificato e aggiornato con i dati consuntivi. Viene inoltre implementato un sistema di controllo di gestione.

La rilevazione e l'analisi dei dati gestionali ed economici di periodo rappresenta la prima fase di controllo sulla gestione e sul rispetto del Budget. I dati a consuntivo, confrontati con i dati a budget, costituiscono sia la base per valutazioni "a posteriori" sull'andamento della gestione, sia per valutazioni "a priori" che consentono di rimodulare il Budget dell'anno in corso, attraverso la revisione del Budget.

Quest'ultima operazione tiene conto di due elementi fondamentali:

- confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati raggiunti nel periodo di rilevazione;
- considerazioni relative a variazioni avvenute nel contesto di riferimento in cui Service 24 Ambiente s.r.l. opera (contesto aziendale, ambientale e politico/istituzionale).

L'attività di revisione si conclude con un'attività di pre-consuntivazione che deve essere condivisa con i centri di responsabilità interessati, previa approvazione del consiglio di amministrazione.

### **6.4 La gestione dei crediti / clienti**

Al fine di verificare e garantire l'esistenza e la completezza delle informazioni utili per verificare la bontà dei crediti vs clienti, la Società ha posto in essere una serie di controlli e procedure organizzative integrate.

La Società si tutela in tal modo dall'insolvenza dei clienti che presentano un maggior rischio, salvaguardando così inoltre la correttezza dei valori esposti in bilancio.

La determinazione e le successive variazioni del grado di affidabilità vengono effettuate attraverso un'analisi aziendale interna svolta direttamente dal responsabile amministrativo e dal consiglio di amministrazione.

Ad ogni modo, la scelta e l'instaurazione di un rapporto commerciale con un nuovo cliente, viene sempre effettuata previa autorizzazione della Dirigenza.

È prevista una procedura di controllo che, attraverso la predisposizione di uno scadenziario clienti, provveda a segnalare le posizioni creditorie scadute. Il responsabile amministrativo, provvede ad analizzare periodicamente a sistema le suddette posizioni, segnalando eventuali situazioni critiche.

Sulla scorta di tali segnalazioni vengono definiti i provvedimenti da attuare. (sollecito, passaggio al legale etc.).

## **6.5 Tesoreria e contabilità**

La gestione dei flussi di tesoreria è affidata al responsabile amministrativo.

Innanzitutto la prima analisi dei flussi finanziari di tesoreria, comincia con l'organizzazione della gestione di cassa.

I flussi di cassa sono gestiti direttamente dal responsabile amministrativo con la finalità di soddisfare le necessità di "piccola cassa" quali ad esempio cancelleria o valori bollati. Il responsabile amministrativo o l'incaricato delegato, controlla periodicamente la quadratura di cassa con l'analisi dei singoli giustificativi di spesa.

Per quanto concerne i flussi passivi collegati alla gestione delle partite debitorie, i controlli vengono effettuati dal responsabile amministrativo.

Entrando maggiormente nel merito, al momento della registrazione delle fatture passive, l'incaricato amministrativo effettua un primo controllo a video per verificare la coincidenza tra ordine d'acquisto inserito a sistema e fattura.

La procedura prevede poi che alla scadenza, il pagamento delle fatture fornitori avvenga nella maggior parte dei casi, attraverso l'inoltro telematico di una distinta bancaria di addebito.

Il responsabile amministrativo autorizza ogni singolo pagamento vistando i documenti ricevuti. Conseguentemente effettua la predisposizione della procedura telematica in quanto in possesso delle chiavi di accesso al remote-banking dei c/c bancari. La distinta di pagamento passa poi, per ogni singolo importo alla firma autorizzativa da parte della Dirigenza.

A garanzia di ogni singola transazione, l'istituto bancario della Società, blocca l'evasione delle richieste di addebito inoltrate fino al ricevimento della distinta di addebito autorizzata come sopra indicato.

L'esistenza, la completezza e l'accuratezza dei movimenti e dei saldi di c/c bancario, viene costantemente monitorata dai controlli effettuati dal responsabile amministrativo, attraverso la predisposizione sistematica delle riconciliazioni bancarie.

La gestione degli adempimenti fiscali e tributari, viene affidata anch'essa al responsabile amministrativo il quale, supportato anche da fiscalisti e consulenti



esterni, ha il compito di scadenzare ed effettuare i versamenti derivanti da obblighi fiscali e previdenziali.

Il controllo su tale adempimento viene effettuato periodicamente dal responsabile amministrativo.

Per quanto concerne invece la gestione delle trattenute sugli stipendi dei dipendenti, lo studio paghe (soggetto esterno alla società) fornisce mensilmente il modelli ministeriali per effettuare la relativa liquidazione sempre a cura del responsabile amministrativo.

## **6.6 Iter formativo del Progetto di Bilancio**

Con riferimento all'iter di formazione del "Progetto di bilancio annuale" la Funzione Amministrativa agisce in collaborazione con fiscalisti e consulenti esterni per la programmazione delle attività propedeutiche alla stesura dei documenti da sottoporre agli organi amministrativi e di controllo della società per le relative valutazioni e conseguenti deliberazioni di cui agli art. 2423-2429 cod.civ.

Entro il 30 Aprile di ogni anno viene predisposto e messo a disposizione della Dirigenza, il documento che costituirà la "*Bozza del progetto di Bilancio*" completo della "*Bozza della Nota Integrativa*."

Il rispetto di tale calendario permette il rispetto delle scadenze relative all'approvazione del progetto di Bilancio che prevede:

- a) l'esame del "Progetto di Bilancio" da parte dell'organo amministrativo per le valutazioni, modifiche ed integrazioni e per la proposta di destinazione del risultato di periodo;
- b) entro il 30 Aprile la seduta da parte dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del documento deliberato dall'organo amministrativo;
- c) entro i 30 giorni successivi all'approvazione - il deposito del documento al Registro delle Imprese (art. 2435 del c.c.).

# Allegato 1

## MODELLO DI COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

---

Spettabile  
Organismo di Vigilanza  
c/o Società Service 24  
Ambiente s.r.l.

### SEGNALAZIONE DI NOTIZIE RILEVANTI AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

#### **a) SEGNALANTE INTERNO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella sua qualifica di \_\_\_\_\_, interno n. \_\_\_\_\_

#### **b) SEGNALANTE ESTERNO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,  
telefono \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

## SEGNALA

### INFORMATIVE SULLE CONDOTTE POTENZIALMENTE IN VIOLAZIONE DEL MODELLO

.....  
.....  
.....

### INFORMAZIONI SULLE MODIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

.....  
.....  
.....